



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

Piazza Leonardo da Vinci, 29 – Tel. 0571 9331 – Fax 0571 56388
e.mail:vinci@comune.vinci.fi.it - <http://www.comune.vinci.fi.it>
C.F. 82003210489 – P.I. 01916730482

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER "CHIESE ED
ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" E PER I "CENTRI CIVICI E SOCIALI,
ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE"**

Legge Regionale 1/2005

Approvato con deliberazione C.C. n. del 15/06/2010

In vigore dall'8 luglio 2010

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 120, comma 4, della L.R.Toscana n. 1/05 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie".

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delibera la disponibilità di fondi per l'assegnazione dei contributi ai centri civili e religiosi.

Entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, il competente Settore Uso e assetto del territorio provvederà ad emettere avviso pubblico con notizia della data di riunione (non oltre il 10 giugno) per la concertazione, tra tutti i soggetti potenzialmente beneficiari, in merito ai contributi a centri civili e religiosi erogati. Vengono invitati, con lettera dell'Amministrazione, tutti i partecipanti alla riunione di concertazione tenutasi nell'anno precedente.

Art. 2 - Modalità di assegnazione del contributo

1) Nel caso di esito positivo della concertazione verrà redatto verbale di concertazione, approvato dai presenti, contenente un ordine di priorità condivisa dall'Amministrazione Comunale e da tutti i soggetti partecipanti alla riunione.

I soggetti potenzialmente beneficiari del contributo dovranno presentare entro 60 giorni dalla riunione di concertazione, al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, la documentazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento

Il contributo verrà concesso a condizione che le istanze presentate rispettino quanto previsto dal successivo art. 4 e art. 5 del presente Regolamento.

Il competente ufficio tecnico comunale esaminerà i progetti di massima presentati ed entro 60 giorni dovrà verificarne la congruità tecnica. Successivamente, gli atti esaminati dal suddetto ufficio, saranno sottoposti alla Giunta Comunale corredati da apposita relazione.

La Giunta Comunale, sulla base di quanto deciso in sede di concertazione, renderà definitivo l'ordine di priorità precedentemente approvato e assegnerà, in via definitiva, i fondi disponibili per l'anno di riferimento.

Entro 6 mesi dalla data della deliberazione della Giunta Comunale i soggetti beneficiari dell'assegnazione del contributo dovranno presentare idoneo titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione si intende decaduta ed il contributo sarà destinato al soggetto immediatamente successivo nell'ordine di priorità o, in assenza di questo, messi a disposizione per gli anni successivi.

Il contributo sarà liquidato nella misura massima di quanto stabilito in sede di concertazione e confermato dalla Giunta Comunale e comunque in misura non superiore al 30% dei lavori effettivamente eseguiti.

2) Nel caso in cui si dovesse procedere all'assegnazione di contributi tramite bando di gara, a causa di una dimostrata impossibilità di addivenire ad una soluzione concertativa, la Giunta Comunale dovrà definire l'ordine di priorità tenendo conto dei seguenti criteri:

- non aver già usufruito di altri contributi assegnati a questo titolo in precedenti anni finanziari
- urgenza dell'intervento sia per incolumità pubblica che per la salvaguardia del bene da ristrutturare
- valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento
- tipologia dell'intervento ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento
- interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche
- interventi finalizzati al superamento di condizioni di degrado e/o inadeguatezza da un punto di vista igienico sanitario dell'immobile.

L'atto della Giunta Comunale che attribuisce i punteggi ai criteri sopra indicati rimane in vigore anche negli anni successivi senza alcuna alterazione degli stessi e potrà essere modificato solo in caso di attribuzione di punteggi diversi da quelli stabiliti.

Le domande che risulteranno escluse dall'assegnazione, potranno essere ripresentate negli anni successivi a condizione che l'intervento o l'acquisto sia stato ultimato in data non antecedente

a due anni dal termine di presentazione fissato dal bando, per la presentazione delle istanze di contributo.

Art. 3- Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari del contributo sono le "Chiese ed edifici per servizi religiosi" e i "Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie".

a) per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ai contributi oggetto del presente regolamento possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso e con l'unico limite posto dalla "consistenza e incidenza sociale della confessione richiedente" e dalla "accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione".

Per le opere della Chiesa Cattolica le richieste dovranno essere presentate, con l'indicazione delle priorità, dalle Autorità Diocesane competenti.

Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse, riconosciute dallo Stato;

b) per "Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie" si intendono altresì, oltre agli immobili destinati a tali attività e le loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Per i "Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie", la domanda deve essere avanzata dal soggetto che ha titolo e potere di rappresentanza, nelle forme previste dal presente regolamento.

Ove, nell'anno di riferimento, nessun soggetto presenti richiesta, le relative somme rientreranno nella disponibilità dell'Ente per essere riassegnate negli anni successivi.

Art. 4- Tipologia d'interventi ammessi a contributo

Potranno essere presentate richieste di attribuzione fondi soltanto relativamente ad interventi compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche e regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare denuncia inizio attività o permesso di costruire.

Sono ammessi a contributo le seguenti tipologie di intervento:

manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione
ampliamento
nuova edificazione

Si ritiene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili allo scopo di destinarli agli usi previsti dalla normativa regionale.

Potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto venga effettuato entro un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di contributo.

Sono, viceversa, da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi comunque una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.

Per le spese tecniche di progettazione sopportate potrà essere avanzata richiesta di contributo solo nel limite del 10% dell'ammontare dei lavori o delle altre spese sostenute dai richiedenti.

Ogni singolo intervento od acquisto immobiliare potrà usufruire anche di più finanziamenti in esercizi diversi, ma nel rispetto assoluto del limite massimo di contributo del 30% della spesa a tale titolo sostenuta.

Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento prevista al primo comma del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo. Per singolo acquisto immobiliare si intende l'individuazione catastale che dell'immobile è stata fatta nella richiesta di contributo, insieme al relativo prezzo di acquisto.

I singoli interventi o acquisti immobiliari che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamento e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione ai sensi del presente regolamento per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura totale della spesa sostenuta. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente a mezzo di apposita autocertificazione l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.

Art. 5- Modalità di presentazione

Le istanze devono essere presentate, entro i termini stabiliti all'art. 3, al Settore Urbanistica ed Edilizia privata, e corredate dalle seguenti informazioni e documentazioni:

- a) esatto nominativo del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo ed indirizzo dell'intervento per il quale è richiesto il contributo stesso
- b) per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" documentazione che dimostri che il culto è ammesso nello stato e la sua consistenza ed incidenza sociale nel Comune; per i "Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie" copia dello statuto dell'Ente o associazione, dal quale risulti che tali enti o associazioni si sono costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità in campo sociale, civile e culturale;
- c) dichiarazione in forma di autocertificazione attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile;
- d) planimetria in scala 1:2000 con individuazione topografica dell'intervento
- e) progetto di massima dell'intervento corredato dal rilievo e dalla documentazione fotografica dello stato di fatto;
- f) relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che dia compiuta dimostrazione della loro operabilità e fattibilità e dei materiali utilizzati;
- g) computo metrico estimativo dei lavori e indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo;
- h) termini di inizio ed ultimazione dei lavori previsti;
- i) attestazione del progettista o direttore dei lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni;
- j) dichiarazione con cui la proprietà si impegna a garantire il mantenimento della destinazione d'uso in essere per un periodo non inferiore a dieci anni dall'ultimazione dei lavori;
- k) dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, circa l'esattezza, la completezza e la veridicità delle documentazioni e delle informazioni fornite a corredo dell'istanza;
- l) documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o per esecuzione dei lavori) esplicitamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo e corredati di documento riassuntivo delle stesse.

Tutte le documentazioni sopraelencate dovranno riportare il timbro dell'ente richiedente ed essere firmate dal legale rappresentante dello stesso.

Le documentazioni di cui ai precedenti punti d), e), f), g), h), i), dovranno essere firmate anche da un tecnico abilitato.

Art. 6- Modalità d'erogazione

L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione o a stati d'avanzamento a fronte di documenti contabili attestanti il debito, ovvero l'avvenuto pagamento delle opere da parte dell'assegnatario (fatture, ricevute...). L'ammontare del contributo concesso solo per acquisto di un immobile verrà erogato in un'unica soluzione dietro presentazione di copia del contratto di acquisto e nel rispetto dei limiti sopra indicati (max 30% dell'investimento).

L'erogazione verrà disposta con determinazione del Dirigente del Settore, previa accertamento della completezza e della validità della documentazione sopradescritta.

La perfetta esecuzione dei lavori, la loro conformità rispetto alle vigenti normative e agli eventuali atti autorizzativi comunali, la loro congruenza economica rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa dovrà essere attestata tramite dichiarazione in forma di autocertificazione sottoscritta dal tecnico abilitato e dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

Eventuali importi residui, rimanenti a seguito delle erogazioni dei contributi determinati, rientreranno nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Per interventi non conclusi entro il termine previsto dal titolo abilitativo, l'assegnazione dei contributi si intende decaduta e gli stessi saranno destinati ad ammontare la disponibilità dei fondi del bilancio comunali.

Art. 7- Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Sono fatte salve espresse disposizioni da parte della Regione Toscana che possono determinare criteri generali per l'erogazione dei contributi con le necessarie integrazioni al presente regolamento.

Il presente regolamento si applica dalla data della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art.8-Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.